



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



**CASARTIGIANI**

**Senato della Repubblica  
XIX Legislatura**

**5ª Commissione (Programmazione economica, bilancio)**

**Documento di osservazioni e proposte**

**“Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n.  
95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di  
attività economiche e imprese, nonché interventi di  
carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed  
enti territoriali”  
(A.S. 1565)**

**4 luglio 2025**

Nell'esprimere un sentito ringraziamento per aver offerto a Confartigianato, CNA e Casartigiani l'opportunità di fornire un proprio contributo in sede di discussione del provvedimento recante "Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali", si evidenziano, di seguito, osservazioni in relazione agli articoli sottoindicati.

### **Articolo 1**

In relazione alle disposizioni introdotte dall'articolo 1, in materia di utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, le scriventi Organizzazioni intendono richiamare l'attenzione del Parlamento su due temi che a nostro avviso rappresentano criticità in relazione alle quali andrebbero introdotti correttivi volti a recuperare situazioni al momento particolarmente critiche.

La prima delle questioni attiene ai cosiddetti "contratti esodati", relativamente ai quali parrebbe auspicabile introdurre una modifica normativa che escluda questi contratti dall'ambito di applicazione dell'articolo 60 del nuovo Codice degli appalti, che disciplina la revisione dei prezzi. Tali contratti, infatti, hanno già beneficiato (e potranno continuare a beneficiare nel 2025, come previsto dall'ultima Legge di Bilancio) di uno specifico meccanismo di adeguamento dei prezzi previsto dall'articolo 26 del Decreto Aiuti (DL 50/2022).

Il secondo tema concerne l'esclusione, da parte del Decreto Aiuti, degli interventi finanziati tramite il Fondo Opere Indifferibili (FOI). Tale esclusione sta causando gravi problemi applicativi e potrebbe compromettere la prosecuzione di numerosissimi cantieri. Diverse stazioni appaltanti, infatti, seguendo un'interpretazione letterale della norma, hanno escluso dagli effetti dell'articolo 26 tutti gli appalti che abbiano ricevuto, anche parzialmente, fondi FOI.

Questa interpretazione, che pur risponde a una applicazione letterale della norma, contrasta, tuttavia, con la logica complessiva della disciplina, generando iniqui effetti distorsivi e disomogeneità di trattamento tra situazioni analoghe.

Si ritiene quindi necessario un intervento chiarificatore che consenta l'applicazione delle misure previste dal comma 6-ter dell'articolo 26 del DL 50/2022 anche agli appalti finanziati con risorse FOI, ad eccezione delle lavorazioni già eseguite o contabilizzate nell'anno di erogazione del fondo. Infine, si propone che le risorse FOI non utilizzate dalle stazioni appaltanti per aggiornare i quadri economici non debbano essere restituite all'amministrazione finanziaria, ma possano essere impiegate per l'adeguamento dei prezzi in fase esecutiva, sempre secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 6-ter.

#### Articolo 4

Le scriventi Organizzazioni accolgono con favore la misura contenuta **nell'articolo 4**, che consente il completamento dei cantieri nelle zone colpite dal sisma "Centro Italia": viene infatti riconosciuto il mantenimento del *superbonus* nella misura del 110% anche per le spese sostenute nel 2026 relativamente agli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, a condizione che il beneficio sia fruito mediante l'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito corrispondente, ai sensi dell'articolo 121 DL 34/2020, con istanze per la richiesta di contributo presentate dal 30 marzo 2024. Si evidenzia che diversi cantieri, con istanza di contributo per la ricostruzione presentata prima del 30 marzo 2024 presentano, però, progetti per interventi particolarmente complessi, ad oggi ancora in corso. A tal riguardo andrebbe valutata la possibilità di prevedere una proroga anche per tale casistica, magari fino al 30 giugno 2026.

Inoltre, dal testo normativo emerge che la proroga consente di utilizzare il *superbonus* solo attraverso il meccanismo della cessione del credito o dello sconto in fattura. Si ritiene che, specie per i lavori di ridotte dimensioni, la proroga andrebbe ammessa anche nel caso in cui il contribuente decida di utilizzare direttamente nella sua dichiarazione dei redditi la detrazione spettante.

Esprimiamo apprezzamento anche per la disposizione che, con il **comma 5** del citato articolo 4, proroga per l'anno 2025 le esenzioni IRES, IRAP, IMU e contributive di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, già estese all'annualità 2024 dall'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215. Andrà chiarito se, a fronte della proroga per il 2025 che, però, interviene a metà anno, le imprese potranno utilizzare i crediti che residuavano al 31 dicembre 2024 in compensazione dei debiti tributari e contributi maturati sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto.

#### Articolo 5

Sul tema delle novità che riguardano il Terzo Settore, trattate nell'articolo 5, le scriventi Organizzazioni auspicano **l'inserimento della disposizione che preveda il mantenimento, dal 1° gennaio 2026, del regime fiscale previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 alle formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.** Diversamente, tali soggetti, che non possono entrare nel Terzo Settore ai sensi dell'articolo 4, comma 2, d.lgs. 117/2017, dal 1° gennaio 2026 si troverebbero nell'impossibilità di accedere al regime semplificato e forfetario previsto dalla citata legge n. 398/1991, stante l'abrogazione dell'articolo 9-bis D.L. n. 417/1991 (che estende detto regime alle associazioni senza fini di lucro e associazioni pro-loco), prevista dall'art. 102, comma 2, lett. e) del Codice del Terzo Settore.

### **Articolo 7**

Il provvedimento introduce alcune disposizioni volte ad attenuare le criticità connesse al ripiano da parte delle imprese del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici (c.d. *payback*) per gli anni 2015-2018 di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il cui termine di versamento era stato opportunamente, da ultimo, prorogato al 30 aprile 2023 dal DL “milleproroghe”.

Le disposizioni introdotte dal presente provvedimento – che prevedono l’assolvimento degli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici mediante il versamento, in favore delle Regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2015 – non risolvono tuttavia alla radice le problematiche connesse all’introduzione di un sistema che appare illegittimo sotto due aspetti: in primo luogo in quanto i dispositivi medici, a differenza dei farmaci, sono soggetti a una gara a evidenza pubblica per l’espletamento della quale viene fissata dalla committente una base d’asta, ossia un tetto di spesa preventivato; in secondo luogo, perché addossa una responsabilità in capo agli operatori, pur non dipendendo da questi lo sfioramento dei tetti di bilancio.

Si propone, pertanto, che a partire dai ripiani per gli eventuali sforamenti della spesa regionale per i dispositivi medici relativi al 2023, il *payback* previsto dal DL 78/2015 venga definitivamente superato e sostituito da un sistema che non faccia ricadere sulle imprese il costo delle inefficienze della PA.

### **Articolo 8**

Le scriventi Organizzazioni, in considerazione delle difficoltà operative per rispettare la scadenza del 30 giugno 2025 a causa delle numerose novità introdotte, valutano positivamente, in attesa della definitiva soppressione, la proroga della c.d. *sugar tax*, prevista dall’articolo 8, che ne posticipa la decorrenza di ulteriori sei mesi, con la conseguenza che l’applicazione dell’imposta avverrà dal 1° gennaio 2026.

### **Articolo 9**

La Categoria del Restauro valuta positivamente la misura contenuta nell’articolo 9, che risponde ai desiderata delle imprese del settore associate, le quali, oltre a restaurare, vendono oggetti di antiquariato. La misura recepisce, pertanto, la richiesta di ridurre l’Iva adeguandola

agli *standard* europei per gli antiquari dando un contributo concreto e significativo a un settore importante e strategico per la tutela, la salvaguardia e la promozione del patrimonio storico-artistico del nostro Paese.

Nello specifico, la disposizione da un lato introduce l'aliquota IVA al 5% per la generalità delle cessioni di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (nuovo numero 1-*nonies* nella Tabella A, parte II-*bis*, DPR 633/72), comprese le importazioni, anche se non effettuate direttamente dagli autori delle opere o dai loro eredi o legatari (come previsto dalla previgente norma); dall'altro subordina l'applicazione dell'aliquota ridotta al 5% alla condizione che non sia applicato il regime speciale "del margine" previsto per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui agli artt. 36 e ss. del DL 41/95.

Le scriventi Organizzazioni colgono, infine, l'occasione per formulare alcune proposte emendative che, intervenendo su alcuni temi fiscali, potrebbero risolvere criticità economiche e finanziarie delle imprese, aggravatesi negli ultimi anni dapprima con la pandemia COVID e poi con la crisi geopolitica mondiale.

In primo luogo, ritengono sia importante intervenire per modificare le regole previste attualmente per la rateizzazione dei ruoli, al fine di evitare un ulteriore aumento del "magazzino fiscale". Ad avviso delle scriventi, ai contribuenti che hanno chiesto e ottenuto una rateizzazione del debito e hanno iniziato a pagare le rate, ma non sono riusciti a completarne il versamento, non onorandone più di otto, dovrebbe essere offerta un'ulteriore possibilità di rateizzazione.

Si propone, dunque, la previsione di una rateizzazione in grado di garantire ancora più elasticità, consentendo la possibilità di elevare a 12 rate, anche non consecutive, le attuali 8, prima di arrivare alla decadenza dalla rateizzazione. Concedendo, inoltre, la possibilità di rinegoziare il debito alla prima decadenza dalla rateizzazione, purché siano regolarizzate le rate scadute al momento della presentazione della nuova domanda, ripristinando la possibilità che era riconosciuta fino al 16 luglio 2022.

In altre parole, Confartigianato, CNA e Casartigiani ritengono che occorra garantire la possibilità di ottenere una nuova dilazione di tutti i debiti fiscali per cui la domanda di rateizzazione sia stata presentata a decorrere dal 16 luglio 2022.

Per le medesime finalità ritengono che sia necessaria una quinta e ultima rottamazione delle cartelle esattoriali consegnate all'Agente della Riscossione entro il 31 dicembre 2024,

limitando, tuttavia, l'ambito di applicazione alle sole cartelle esattoriali che derivano da omessi versamenti di ciò che è stato dichiarato o che sia emerso da controlli formali della dichiarazione. Per questi contribuenti è palesemente più equo escludere le sanzioni e gli interessi dal debito fiscale e assicurare loro la possibilità di versare il dovuto con un'ampia rateazione, rispetto alle altre casistiche che hanno determinato l'emissione della cartella.

In questo modo, si raggiungerebbero tre risultati:

- maggiore equità nell'adozione della misura;
- riduzione del costo della misura, in quanto resterebbero dovute le sanzioni e gli interessi per coloro che hanno adottato comportamenti volti all'occultamento delle imposte;
- aumento dell'adesione dei contribuenti e, conseguentemente, delle entrate per lo Stato in termini finanziari, perché la misura è orientata a coloro che hanno una maggiore propensione all'adempimento.

Infine, è quanto mai opportuno estendere il ravvedimento operoso previsto dall'art. 2-*quater* DL 113/2024 ai soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per gli anni 2025-2026: con l'adesione al concordato, infatti, il contribuente si rende maggiormente trasparente nei confronti dell'Erario con la conseguenza che, entrando in una situazione di minor rischio fiscale, gli dovrebbe essere garantita la possibilità di ravvedersi per il passato utilizzando i risultati dei punteggi ISA.

#### **Articolo 14**

L'articolo 14 del decreto-legge introduce importanti misure a sostegno del settore turistico-ricettivo, in particolare per migliorare le condizioni abitative dei lavoratori. Per il triennio 2025-2027, sono previsti contributi pubblici per:

- la realizzazione, riqualificazione e ammodernamento (anche con criteri di sostenibilità ambientale) degli alloggi destinati ai lavoratori del settore turistico e della ristorazione (le cosiddette "staff house");
- il sostegno ai costi di locazione di tali alloggi, con l'obbligo di applicare canoni ridotti di almeno il 30% rispetto al mercato.

Riteniamo che tali misure rappresentino un intervento necessario e lungimirante a favore del comparto turistico italiano, uno dei pilastri economici del Paese. Le misure proposte potranno aiutare a risolvere una delle maggiori criticità del settore: la difficoltà per i lavoratori a reperire alloggi dignitosi e a prezzi sostenibili, soprattutto nelle aree a forte vocazione turistica.

Il sostegno alla creazione e alla riqualificazione di *staff house* potrebbe migliorare concretamente il benessere dei lavoratori, contribuendo anche ad aumentare la capacità attrattiva delle imprese, in particolare verso i giovani. Inoltre, il forte accento sulla sostenibilità ambientale e l'efficienza energetica rende l'intervento coerente con gli obiettivi climatici e di innovazione infrastrutturale.

Esprimiamo un parere positivo anche per la proroga al 15 dicembre 2025 del termine per l'aggiornamento catastale e al 31 marzo 2026 di quello per gli investimenti del Fondo rotativo imprese (FRI), in quanto dimostra attenzione alle reali difficoltà operative delle imprese e favorisce una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse PNRR, evitando revoche ingiustificate dei fondi.

L'orizzonte temporale di tre anni con uno stanziamento di 120 milioni di euro potrebbe essere limitato con il rischio che l'effetto della misura si esaurisca rapidamente, soprattutto nelle zone dove la domanda è più elevata. Per cui, si potrebbero prevedere limiti geografici o quote regionali con una corsia preferenziale per i progetti localizzati in aree turistiche ad alta stagionalità, dove il problema degli alloggi per i lavoratori si presenta in forma più acuta.

È importante garantire trasparenza nei criteri di accesso e controlli efficaci sui canoni applicati nel coinvolgere operatori privati nella realizzazione o ristrutturazione delle *staff house* trovando un equilibrio tra l'ampliamento dell'offerta abitativa e la gestione dei fondi pubblici.

Il miglioramento delle condizioni abitative, previsto dalla misura, è un giusto e primo indirizzo ma non può essere considerato risolutivo.

La carenza di personale nel settore turistico-ricettivo è un problema complesso, legato a diversi fattori.

Le principali cause includono la difficoltà di conciliazione vita-lavoro, orari intensivi e stagionalità, una percezione del settore come poco attrattiva, specialmente tra i giovani a causa degli aspetti legati alla flessibilità e alla retribuzione, portando a una minore propensione a scegliere questa carriera.

Tra le proposte per risolvere il problema, si possono considerare miglioramenti nell'organizzazione del lavoro, incentivi economici, e la promozione di una maggiore consapevolezza dell'importanza del settore turistico e delle sue opportunità.

Oltre alla misura prevista è necessario:

- introdurre maggiore flessibilità per favorire la conciliazione vita-lavoro, riconoscendo il valore del lavoro svolto nel settore;

- investire in campagne di comunicazione e *marketing* per valorizzare il settore turistico, evidenziando le opportunità di crescita professionale e le soddisfazioni che offre;
- offrire programmi di formazione e aggiornamento professionale per migliorare le competenze dei lavoratori e aumentare la loro attrattiva per le imprese;
- valutare l'introduzione di incentivi economici e agevolazioni fiscali per le imprese che investono nella formazione e nella stabilizzazione del personale.

In sintesi, affrontare la carenza di personale nel turismo richiede un approccio multifattoriale, che tenga conto delle esigenze dei lavoratori e delle sfide del settore, con l'obiettivo di rendere le professioni turistiche più attrattive e sostenibili nel lungo periodo coinvolgendo tutti gli attori interessati per garantire l'efficacia delle soluzioni individuate.

#### **Articolo 17**

L'articolo 17 del decreto-legge estende l'intervento del fondo rotativo per il sostegno all'*export* al supporto delle imprese che vogliono aprire spazi di nuovo mercato commerciale verso l'India o che in India sono già presenti e intendano rafforzare la propria presenza commerciale attraverso l'introduzione di specifiche agevolazioni. Si tratta di una misura certamente positiva che potenzia uno strumento efficace per il supporto delle imprese nelle attività di *export*.